



# PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO DELL'AGCM SUL RATING DI LEGALITÀ

*Posted on 9 Novembre 2020*



**Categories:** [In evidenza](#), [Opere pubbliche](#)

**Tags:** [agcm](#), [rating di legalità](#)

È entrato in vigore il 20 ottobre 2020 il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la [Delibera del 28 luglio 2020](#) (pubblicato sulla G.U. n. 259 del 19 ottobre) nonché sul [Bollettino dell'Antitrust n. 41 del 19 ottobre 2020](#).

Una impresa che intende ottenere il rilascio del rating di legalità deve presentare all'Autorità apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante la compilazione, per via telematica del formulario pubblicato sul sito dell'Autorità. Il rating di legalità ha la durata di due anni dal rilascio e può essere rinnovato su richiesta.

Il nuovo Regolamento è frutto di alcune modifiche apportate al testo a seguito della consultazione pubblica degli stakeholder avviata dall'AGCM e conclusa nel mese di febbraio.

Le principali novità del Regolamento sono su l'**AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO ED OGGETTIVO** (art. 1 - art. 2) e sul **PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE** (art. 5 - art. 6 - art. 7 - art. 8).

**All'articolo 1, relativo alle definizioni**, viene introdotta la possibilità di fare domanda per l'ottenimento del rating per le imprese che siano iscritte da almeno due anni al **Repertorio Economico ed Amministrativo (REA)**.

Con tale previsione, si estende quindi la possibilità di richiedere il rilascio del rating ai soggetti non obbligati ad iscriversi al registro delle imprese, ossia:

- imprese con sede principale al di fuori del territorio nazionale, che aprano un'unità locale in Italia;
- associazioni o altri enti non societari che esercitano, oltre alla propria attività istituzionale, anche, in via sussidiaria, una attività economica.

**All'articolo 2, relativo ai requisiti per l'attribuzione del rating di legalità**, è stato **ampliato il novero dei soggetti dell'impresa da sottoporre a verifica ai fini dell'attribuzione del rating**.

Tra essi, sono stati ricompresi:

- nelle imprese individuali, gli institori ed i soggetti con delega sulle materie di cui ai reati previsti dall'art. 2;
- nelle imprese collettive, i medesimi soggetti di cui sopra, oltre ai soci persone fisiche titolari di partecipazioni di maggioranza o di controllo;
- nelle imprese con forma societaria, controllate o sottoposte ad attività di direzione e coordinamento da parte di altra società o ente, gli amministratori della società controllante o della società o dell'ente che esercitano attività di direzione e coordinamento.

**Dal punto di vista oggettivo**, è stato espressamente previsto il mancato rilascio del rating per decreto penale di condanna **divenuto irrevocabile**, o per **sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale**.

Inoltre, tra i reati ostativi sono stati inseriti quello di **trasferimento fraudolento di valori**, quello di **usura e la bancarotta fraudolenta**.

È stato poi disposto che non ostano al rilascio del rating di legalità **le comunicazioni o informazioni interdittive antimafia di cui sia stata sospesa l'efficacia**.

Il rating potrà essere rilasciato nel caso in cui le partecipazioni di controllo dell'impresa siano state oggetto di sequestro ai sensi del codice di procedura penale, con nomina di un custode o amministratore giudiziario.

**All'articolo 5, sul procedimento per l'attribuzione del rating**, è stato previsto che, nel caso in cui l'impresa richiedente non risponda alla richiesta di integrazioni dell'AGCM nel caso di comanda incompleta, entro 30 giorni, l'istanza di rilascio del rating si intende respinta.

In ogni caso, a prescindere dall'incompletezza documentale, si prevede che l'AGCM possa chiedere all'impresa di fornire informazioni e documenti rilevanti, per il rilascio del rating.

**All'articolo 6, in materia di durata, modifica, rinnovo, annullamento, sospensione e revoca**, si introduce la specificazione secondo cui, nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter (ossia nel caso in cui emergano o siano segnalati da autorità preposte al controllo della legalità, elementi o comportamenti dell'impresa che possano incidere sul rating, anche sotto il profilo della violazione di regole di diligenza e di mancato rispetto dei principi di legalità dell'ordinamento, da cui può derivare la sospensione del procedimento per 12 mesi prorogabili per ulteriori accertamenti) è altresì sospesa l'efficacia del rating di cui si chiede il rinnovo. Si prevede, altresì, che il termine di rilascio del rating di cui all'art. 5, c. 1, pari a 60 giorni dal ricevimento della richiesta, nel caso in cui vi sia un subprocedimento di accertamento ai sensi del medesimo art. 5, decorre dalla data di presentazione delle osservazioni eventualmente richieste all'impresa o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 15 giorni di cui l'impresa dispone per presentarle.

**All'articolo 7, relativo agli obblighi informativi**, viene portato a 30 giorni il termine per comunicare all'Autorità le variazioni dei dati riportati nei certificati camerali, tra i quali rientrano evidentemente anche le variazioni societarie.

In caso di mancato rispetto del termine, si prevede la revoca del rating ed il divieto di presentare una nuova domanda prima di un anno dalla cessazione del motivo ostativo.

Si prevede, altresì, che, nel caso in cui l'evento comunicato rilevi ai fini della determinazione del punteggio, l'Autorità disponga gli aggiornamenti necessari, dandone conto nell'elenco delle imprese con rating. Tali aggiornamenti non incidono sulla data di scadenza del *rating*.

**All'articolo 8, relativo all'elenco delle imprese con rating**, si introduce il divieto dell'utilizzo del Logo dell'Autorità. In caso di violazione, si prevede la sospensione del rating fino alla sua rimozione.

